2. La natura di regolamento di un atto non è inficiata dalla possibilità di determinare il numero o anche l'identità dei soggetti giuridici cui esso si applica in un momento determinato, purché sia assodato che detta applicazione avviene in considerazione di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto, in relazione con lo scopo di questo.

Nella causa 231/82,

SPIJKER KWASTEN BV, sede in Beverwijk, Paesi Bassi, con gli avvocati A. F. de Savornin Lohman, del foro di Rotterdam, e I. G. F. Cath, del foro di Rotterdam, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Lambert H. Dupong, 14 a, rue des Bains,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. Peter Gilsdorf, in qualità di agente, e dal sig. Pieter Jan Kuyper, membro del suo ufficio legale, in qualità di assistente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto, nello stadio attuale della procedura, la ricevibilità del ricorso proposto a norma dell'art. 173, 2° comma del Trattato CEE, e diretto all'annullamento della decisione 7 luglio 1982 con cui la Commissione ha autorizzato il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad escludere dal trattamento comunitario le spazzole, voce ex 96.01 della tariffa doganale comune, originarie della Repubblica popolare di Cina e messe in libera pratica negli altri Stati membri (GU C 171, pag. 12),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori U. Everling, presidente di Sezione, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: S. Rozès
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le conclusioni nonché i mezzi e gli argomenti delle parti si possono così riassumere:

I — Gli antefatti e il procedimento scritto

1. La ricorrente, società a responsabilità limitata Spijker Kwasten BV, con sede in Beverwijk (Paesi Bassi), importa spazzole, pennelli e prodotti analoghi, nel senso di cui alla voce ex 96.01 della tariffa doganale comune, in particolare dalla Repubblica popolare di Cina. Essa è il solo importatore stabilito nel Benelux che importi regolarmente spazzole originarie di questo paese. Il 18 giugno 1982 essa chiedeva alle autorità olandesi una licenza d'importazione per una partita di spazzole originarie della Repubblica popolare di Cina e destinate ad essere importate dalla Repubblica federale di Germania.

Con lettera 29 giugno 1982 il competente ufficio olandese rispondeva che la domanda non poteva essere trattata immediatamente, dato che per questo affare era pendente dinanzi alla Commissione una domanda di autorizzazione di provvedimenti di protezione ai sensi dell'art. 115 del Trattato, e che «se queste domanda fosse stata accolta, l'importazione dei prodotti di cui sopra sarebbe stata esclusa dal trattamento comunitario».

2. Le importazioni dei prodotti di cui trattasi della Repubblica popolare di Cina erano disciplinate, all'epoca dei fatti di cui sono causa, in particolare dalle seguenti disposizioni:

In primo luogo l'art. 1 dei regolamenti successivi del Consiglio 16 ottobre 1978 n. 2532 e 30 giugno 1982 n. 1766, relativi al regime comune da applicarsi all' importazione dalla Repubblica popolare di Cina (GU L 306, pag. 1, e L 195, pag. 21) stabilisce che, salvo deroga, le importazioni nella Comunità, fra l'altro delle merci comprese nelle sottovoci 96.01 A (scope, scopini, ecc.) e 96.01 B II (spazzole che costituiscano parti di macchine) della tariffa doganale comune non sono soggette ad alcuna restrizione quantitativa. Viceversa, le altre merci comprese nella voce 96.01, sottovoci B I (spazzolini da denti) e B III (altre spazzole, pennelli, ecc.) non sono contemplate da detta disposizione.

In secondo luogo l'art. 2, n. 1 del regolamento del Consiglio 4 dicembre 1980 n. 3286, relativo ai regimi d'importazione per i paesi a commercio di Stato (GU L 353, pag. 1) stabilisce che la messa in libera pratica di talune delle merci comprese nella sottovoce 96.01 B I o 96.01 B III, originarie dei paesi a commercio di Stato, può essere sottoposta a restrizioni quantitative in determinati Stati membri, fra cui quelli del Benelux.

3. Il 7 luglio 1982 la Commissione adottava l'impugnata decisione (GU

C 171, pag. 12) in forza dell'art. 115 del Trattato e a norma dell'art. 3 della propria decisione 20 dicembre 1979 n. 80/47, relativa ai provvedimenti di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare nei confronti dell'importazione di determinate merci originarie di paesi terzi e messe in libera pratica in un altro Stato membro (GU L 16, pag. 14). La decisione 7 luglio 1982 autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad escludere dal trattamento comunitario fino al 31 dicembre 1982 le spazzole, voce ex 96.01 della tariffa doganale comune, originarie della Repubblica popolare di Cina e messe in libera pratica negli altri Stati membri, per le quali domande di licenza d'importazione siano state presentate dopo il 25 giugno 1982.

La decisione impugnata non riguarda quindi la domanda di licenza d'importazione di cui si tratta nel nostro caso. Dal fascicolo si desume infatti che i competenti uffici olandesi hanno rilasciato la licenza d'inportazione chiesta dalla ricorrente. Questa sostiene tuttavia che la decisione la lede in quanto incide sulle future importazioni.

4. Con atto depositato nella cancelleria della Corte l'8 settembre 1982 la ricorrente ha proposto, a norma dell'art. 173, 2° comma del Trattato, il presente ricorso diretto all'annullamento della sopramenzionata decisione della Commissione.

La Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, con ordinanza 23 febbraio 1983, ha deciso di rimettere la presente causa alla Terza Sezione, a norma dell'art. 95 del regolamento di procedura, e di passare alla fase orale sull'eccezione d'irricevibilità senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

La *Commissione* conclude che la Corte voglia

— dichiarare irricevibile il ricorso,

— condannare la ricorrente alle spese.

La *ricorrente* conclude per il rigetto dell' eccezione.

III — I mezzi ed argomenti delle parti sulla ricevibilità del ricorso

1. La *Commissione* deduce che la decisione impugnata è diretta agli Stati del Benelux. Ciò premesso, il ricorso è ricevibile a norma dell'art. 173, 2° comma del Trattato unicamente se la decisione riguarda la ricorrente direttamente e individualmente.

La Commissione sostiene in primo luogo che la decisione non riguarda la Spijker Kwasten direttamente, dato che essa contiene unicamente un'autorizzazione destinata agli Stati del Benelux, i quali sono liberi di servirsene o no. La Commissione precisa in proposito che il presente caso è diverso da quello Bock (62/70, sentenza 23 novembre 1971, Racc. pag. 897), in quanto l'autorizzazione concessa non riguarda la domanda della ricorrente. Ne consegue che, in primo luogo, per quanto riguarda la presente domanda di licenza d'importazione la decisione non lede la ricorrente e, in

secondo luogo, per quanto riguarda eventuali domande future la decisione ha il carattere di una semplice autorizzazione.

La Commissione sostiene poi che la ricorrente non è riguardata individualmente. Nella sentenza 15 luglio 1963 (Plaumann, 25/62, Racc. pag. 197) la Corte ha affermato che i terzi possono essere riguardati individualmente da una decisione diretta ad un'altra persona «soltanto qualora il provvedimento li tocchi a causa di determinate qualità loro proprie o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e quindi li identifichi in modo analogo al destinatario». Nel nostro caso la Spijker Kwasten è riguardata dalla decisione impugnata nello stesso modo di tutti gli altri importatori di spazzole e di pennelli dalla Cina durante il periodo di validità della decisione.

Questa conclusione non è modificata dal fatto che la Spijker Kwasten è il solo importatore stabilito nel Benelux che importi regolarmente nei Paesi Bassi spazzole dalla Republicca popolare di Cina. In proposito va rilevato che la decisione impugnata ha portata economica generale, in quanto tende a proteggere un settore dell'economia del Benelux contro la concorrenza delle importazioni dalla Repubblica popolare di Cina. A parte ciò, la professione d'importatore di spazzole e di pennelli può essere esercitata da chiunque. Infine, affinché la ricorrente sia riguardata direttamente e individualmente non basta che la decisione impugnata incida semplicemente sulla situazione della concorrenza sul mercato olandese.

2. La *Spijker Kwasten BV* assume anzitutto che l'art. 173 del Trattato tende a garantire, in ciascun caso concreto di atto illegittimo della Commissione, l'efficace tutela giurisdizionale degli interessi lesi dall'atto stesso. La disposizione non può quindi essere interpretata restrittivamente.

Essa confuta poi la tesi della Commissione secondo cui essa non sarebbe riguardata direttamente e individualmente.

Sotto questo aspetto, anzitutto la decisione la riguarda individualmente. In primo luogo infatti la domanda di autorizzazione dei Paesi Bassi si colloca nel contesto di un'impostazione da parte della Spijker Kwasten. In secondo luogo la decisione incide esclusivamente sulla posizione della ricorrente, la quale è il solo importatore stabilito nel Benelux che importi regolarmente nei Paesi Bassi spazzole dalla Repubblica popolare di Cina.

La sentenza 2 luglio 1964 (Glucoseries Réunies, 1/64, Racc. pag. 811) non è pertinente. In questa sentenza la Corte ha indubbiamente dichiarato irricevibile il ricorso per l'annullamento di una decisione che autorizzava la riscossione di una tassa compensativa all'importazione. Dalla motivazione della sentenza si desume tuttavia che — a differenza del caso presente — la decisione era destinata ad influire sulle importazioni nell'intera Comunità e non si limitava quindi a quelle da un singolo Stato membro.

Per contro, le sentenze 1° luglio 1965 (Toepfer, 106 e 107/63, Racc. pag. 525) e 23 novembre 1971 (Bock, 62/70, Racc. pag. 897) mostrano che il ricorso diretto contro l'autorizzazione ad adottare

provvedimenti di salvaguardia soddisfa la condizione che il ricorrente sia riguardato individualmente, quanto meno qualora la Commissione potesse sapere che determinate persone facenti parte di un gruppo definito in termini generali ed astratti sarebbero particolarmente colpite nella loro situazione giuridica. La ricorrente ammette che le autorità olandesi le abbiano effettivamente rilasciato una licenza d'importazione per la partita di spazzole di cui trattasi, ma sostiene che la decisione è diretta espressamente contro di essa.

Per quanto riguarda la condizione che il ricorrente sia riguardato direttamente, la giurisprudenza della Corte, la quale era partita in un primo tempo da un punto di vista puramente formale, in un secondo tempo ha tenuto maggiormente conto dell'incidenza effettiva del provvedimento sulla situazione giuridica del singolo. Stando a questo secondo punto di vista, il singolo è riguardato direttamente in senso sostanziale tutte le volte che un atto comunitario — anche se abbisogna di un provvedimento d'attuazione nazionale — viene adottato in circostanze tali che si può prevedere quasi con certezza che esso inciderà sugli interessi e sulla situazione giuridica di un determinato singolo.

Questa massima vale tanto più nel nostro caso in quanto la Spijker Kwasten non gode di adeguata tutela giurisdizionale dinanzi al giudice nazionale. La ricorrente precisa in proposito che la presente causa solleva due questioni, cioè se il regime nazionale di politica commerciale sia effettivamente minacciato e se potrebbero bastare provvedimenti di salvaguardia meno estesi. Orbene, tali questioni non possono essere sottoposte in via pregiudiziale alla Corte ad opera del giudice nazionale dinanzi al quale venga impugnato il rifiuto di rilasciare la licenza d'importazione.

IV — La fase orale

Le parti hanno svolto difese orali all'udienza del 5 maggio 1983.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 9 giugno 1983.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte l'8 settembre 1982, la Spijker Kwasten BV, con sede in Beverwijk, ha proposto, a norma dell'art. 173, 2° comma del Trattato CEE, un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 7 luglio 1982 (GU C 171, pag. 12). Questa decisione, adottata in forza dell'art. 115 del Trattato, ha autorizzato il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad escludere dal trattamento comunitario, fino al 31 dicembre 1982, le spazzole, voce ex 96.01 della tariffa doganale comune, originarie della Repubblica popolare di Cina, messe in libera pratica negli altri Stati membri, e per le quali delle licenze d'importazione sono state chieste dopo il 25 giugno 1982.

2 La ricorrente, società di diritto olandese che importa spazzole, pennelli e prodotti analoghi ai sensi della voce ex. 96.01 della tariffa doganale comune, il 18 giugno 1982 chiedeva al competente ufficio olandese una licenza d'importazione per una partita di spazzole originarie della Repubblica popolare di Cina e che dovevano essere importate dalla Repubblica federale di Germania. L'evasione della domanda veniva provvisoriamente sospesa dall'ufficio competente in attesa dell'impugnata decisione della Commissione. La licenza d'importazione veniva tuttavia rilasciata in seguito, una volta accertato che detta decisione non riguardava le importazioni per le quali la licenza era stata chiesta prima del 25 giugno 1982.

3 Ritenendo che l'impugnata decisione la ledesse in quanto incideva sulle future importazioni, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

4 Avendo la Commissione sollevato un'eccezione d'irricevibilità a norma dell' art. 91, § 1 del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di statuire sulla ricevibilità del ricorso senza impegnare la discussione nel merito.

5 L'eccezione della Commissione consiste nel sostenere che la decisione impugnata è diretta ai soli Stati del Benelux e non riguarda la ricorrente né direttamente né individualmente ai sensi dell'art. 173, n. 2 del Trattato.

6 La ricorrente sostiene invece, onde dimostrare la ricevibilità del ricorso, che la decisione incide direttamente e individualmente sulla sua situazione giuridica, dato che essa è il solo importatore stabilito nel Benelux che importi regolarmente nei Paesi Bassi spazzole originarie della Repubblica popolare di Cina e che, per di più, la decisione impugnata è stata adottata proprio in occasione dell'importazione che ha dato origine alla presente lite.

7 A norma dell'art. 173, 2° comma del Trattato, la ricevibilità del ricorso per l'annullamento di una decisione proposta da un singolo che non ne sia il destinatario è subordinata alla condizione che la decisione stessa lo riguardi

direttamente e individualmente. Nel nostro caso, dato che la Spijker Kwasten BV non era uno dei destinatari della decisione impugnata, si deve accertare se detto provvedimento la riguardi direttamente e individualmente.

8 Si deve ricordare che la Corte, nella sentenza 15 luglio 1963 (Plaumann, 25/62, Racc. pag 197), ha già affermato che i terzi possono essere riguardati individualmente da una decisione diretta ad un'altra persona soltanto qualora il provvedimento li tocchi a causa di determinate qualità loro proprie o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e quindi li identifichi in modo analogo al destinatario.

9 Non è questo il caso nostro, dato che la decisione impugnata riguarda la ricorrente a causa della sola qualità obiettiva d'importatrice delle merci di cui trattasi, alla stessa stregua di qualsiasi altro operatore economico che si trovi, in potenza o in atto, in una situazione identica. La decisione ha infatti lo scopo di autorizzare gli Stati del Benelux ad escludere dal trattamento comunitario, per un periodo determinato, tutte le importazioni di spazzole originarie della Repubblica popolare di Cina e messe in libera pratica in un altro Stato membro. Nei riguardi degli importatori di tali merci, essa appare quindi un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto. La decisione impugnata non riguarda quindi direttamente la ricorrente.

10 Questa conclusione non è infirmata dal fatto che la ricorrente, stando alle sue dichiarazioni non contestate dalla Commissione, è il solo importatore stabilito nel Benelux che importi regolarmente nei Paesi Bassi dalla Repubblica popolare di Cina e che proprio in occasione di una di queste importazioni è stata adottata la decisione impugnata. Come la Corte ha affermato nella sentenza 6 ottobre 1982 (Alusuisse, 307/81, Racc. 1982, pag. 3463), la natura di regolamento di un atto non è inficiata dalla possibilità di determinare il numero o anche l'identità dei soggetti giuridici cui esso si applica in un momento determinato, purché sia assodato che detta applicazione avviene in considerazione di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto, in relazione con lo scopo di questo.

11 Stando così le cose, la decisione di cui è causa non può essere impugnata dalla ricorrente in forza dell'art. 173, 2° comma del Trattato. Questa conclusione è del resto conforme al sistema dei rimedi giuridici istituito dal diritto comunitario, dato che gli importatori interessati possono impugnare dinanzi ai giudici nazionali il rifiuto di rilasciare la licenza d'importazione, deciso dalle autorità nazionali a norma del diritto comunitario.

12 Per tutte queste ragioni il ricorso va dichiarato irricevibile.

Sulle spese

13 A norma dell'art. 69, paragrafo 2 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese; la ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è irricevibile.

2° La ricorrente è condannata alle spese.

Everling Galmot Kakouris

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 luglio 1983.

Per il cancelliere
H. A. Rühl
amministratore principale

Il presidente della Terza Sezione
U. Everling